DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 18 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-contemporaneo-delle-elezioni/art-2-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it